

intervenire a loro tutela, con ogni vantaggio in termini di economia processuale, dati i particolari diritti coinvolti.

La giurisprudenza appare orientata in senso favorevole alla concessione dei provvedimenti inibitori o di rimozione delle immagini. Si è affermato, ad esempio, in un procedimento di volontaria giurisdizione intentato ai sensi dell'art. 337-*quinquies*, c.c., che il giudice può inibire a uno dei genitori la pubblicazione di immagini dei figli sui *social networks* ed ordinare di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già presenti, ritenendo l'inserimento di fotografie dei minori sui social comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi (Trib. Mantova, 19 settembre 2017, in *www.personaedanno.it*); o, ancora, in un procedimento di revoca della potestà genitoriale, è stata ordinata d'ufficio non solo la rimozione delle fotografie del minore, ma altresì disposta una misura coercitiva indiretta ex art. 614-*bis* c.p.c. a presidio di tale ordine, in deroga al requisito dell'istanza di parte previsto da tale articolo (Trib. Roma, 23 dicembre 2017, in *Resp. civ. e prev.*, 2018, 2, 41, con nota di S. PERON, *Sul divieto di diffusione sui social network delle fotografie e di altri dati personali dei figli*).

In quest'ultima pronuncia, il potere ufficioso di rendere una misura coercitiva di cui all'art. 614-*bis* c.p.c. è stato ricavato dall'art. 709-*ter* c.p.c., là dove prevede che il giudice possa adottare, a prescindere dall'istanza di parte, misure inerenti la tutela del minore; una soluzione che forse potrebbe essere condivisa in ragione anche dei poteri ufficiosi in ordine all'adozione di «provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio» che l'art. 336, comma 3, c.c. attribuisce al giudice nei procedimenti di revoca della potestà genitoriale.

BEATRICE FICCARELLI

CONFISCA PER EQUIVALENTE ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Tribunale di Potenza, decr. 18 aprile 2019 (Est. Baglioni)

Il provvedimento segnalato si occupa della questione se sia possibile procedere a confisca per equivalente di beni anteriormente assoggettati ad una procedura di amministrazione straordinaria in caso di reati tributari.

Il Tribunale osserva che la confisca per equivalente prevista per alcuni reati tributari prevista dall'art. 1, comma 143, l. 27 dicembre 2007, n. 244 (sostituito, senza soluzione di continuità, dall'art. 12 *bis* d.lgs. 10 marzo 2000,

n. 74) è disciplinata dall'art. 322 *ter* c.p., a mente del quale essa viene disposta su beni «di cui il reo ha la disponibilità»: il quesito che si impone di risolvere è se i beni assoggettati a procedura concorsuale siano o non siano da considerarsi beni di cui il reo ha la disponibilità.

Il giudice lucano si richiama ad un orientamento del giudice di legittimità, il quale ha osservato che, per un verso, con la dichiarazione di fallimento viene meno, ai sensi dell'art. 42 l. fall., in capo al fallito il potere di disporre del proprio patrimonio e, per altro verso, la disponibilità sui beni in capo al reo, richiesta dall'art. 12 *bis*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per la confisca per equivalente, non coincide con la titolarità del diritto di proprietà, che rimane del fallito pur a seguito della dichiarazione di fallimento (Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2018, n. 45574; sul punto si vedano anche le riflessioni di Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2016, n. 42469; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Bergamo, ord. 3 febbraio 2019, con nota di L. FERRAJOLI, *La dichiarazione di fallimento blocca sequestro e confisca*; Trib. Treviso, ord. 31 marzo 2017, con nota di E. BASILE, *I controversi rapporti tra confisca per equivalente e fallimento: legittimazione del curatore ad agire in sede esecutiva e criteri cronologici di prevalenza*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, 328 ss.; in termini dissimili, però, con riferimento al sequestro preventivo, cfr. Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 7550).

Secondo l'ordinanza in rassegna un tale principio trova estensione anche alla procedura di amministrazione straordinaria *ex* d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, precisandosi che, con riferimento ad essa, l'indisponibilità sui beni, che impedisce la confisca, si verificherebbe già con l'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, disposta *ex* art. 19 del d.lgs. cit. con la sentenza che dichiara l'insolvenza o con provvedimento successivo.

MARTINO ZULBERTI